

Allegato 3) parte integrante

DISPOSIZIONI GENERALI DI GESTIONE

Il sottoscritto nato a il _____ legale rappresentante del Soggetto denominato _____ con sede in _____ cod.fisc. _____ proponente il progetto denominato _____ codice _____

DICHIARA

- di avere preso visione ed accettato quanto contenuto:
 - nelle conclusioni della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM (2013) 144 final di data 12 marzo 2013 "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile";
 - nella Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani;
 - nelle indicazioni della comunicazione COM (2013) 447 di data 19 giugno 2013 "Lavorare insieme per i giovani d'Europa – Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile";
 - nel Regolamento (UE) n. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, ed in particolare nel suo capo IV rubricato "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile";
 - nella circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di data 4 luglio 2014, prot. n. 25537;
 - nella deliberazione della Giunta provinciale 28 aprile 2014, n. 666, e s.m., avente per oggetto "Approvazione dello schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Provincia autonoma di Trento per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani, autorizzazione alla stipula della stessa" con i relativi allegati;
 - nella deliberazione della Giunta provinciale 26 maggio 2014, n. 807, avente per oggetto "Approvazione del "Piano di attuazione per l'occupazione giovanile della Provincia autonoma di Trento" nell'ambito del Piano italiano della Garanzia Giovani dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile" di seguito denominato "Piano GG" ;
 - nel Decreto del Presidente della Provincia 12-26 Leg del 14 settembre 2015, avente per oggetto "Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei programmi operativi 2014-2020 del fondo sociale europeo e del fondo europeo di sviluppo regionale";
 - nella deliberazione della Giunta provinciale di data 28 luglio 2014 n. 1274 e s.m, avente ad oggetto: "Criteri e modalità per l'attuazione del Piano per l'occupazione giovanile della Provincia autonoma di Trento – Garanzia Giovani", di seguito denominati anche più semplicemente "Criteri attuativi GG";
 - nell'"Avviso per la presentazione di ipotesi progettuali in attuazione del "Piano di attuazione per l'occupazione giovanile della Provincia autonoma di Trento" di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 26 maggio 2014, n. 807 – Percorso E" approvato con deliberazione della Giunta provinciale xxxxxx 2016, n. xxxxx, di seguito denominato "avviso GG";

(Il legale Rappresentante)

- di accettare, preliminarmente, qualora la proposta progettuale sia approvata, in funzione della composizione dei rapporti giuridici relativi all'attuazione dell'azione, le seguenti disposizioni generali di gestione:

DISPOSIZIONE N. 1

Le attività progettuali affidate in gestione devono essere realizzate in stretta collaborazione con la Struttura provinciale competente, di seguito detta "Provincia".

Nella gestione delle medesime attività il Soggetto attuatore si impegna a:

- rispettare le disposizioni ed i vincoli alla delega di quote di attività formative, secondo quanto disposto nei "Criteri attuativi GG";
- accettare il controllo della Provincia, volto ad accertare il corretto svolgimento delle attività formative sotto il profilo didattico-organizzativo e amministrativo;
- fornire all'amministrazione provinciale i dati necessari per la gestione, il controllo, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività progettuali. La Provincia tratta i dati per le finalità previste dalla l.p. 3 settembre 1987, n. 21 e nel rispetto dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 relativo alla tutela della riservatezza dei dati personali;
- conservare presso di sé i registri di presenza, le dispense delle attività formative e tutta la documentazione funzionale alla verifica di rendicontazione per almeno dieci anni ed a metterla a disposizione dei competenti uffici dell'amministrazione provinciale in qualsiasi momento secondo le modalità richieste, anche nella sede degli stessi;
- provvedere ad una corretta conservazione e disponibilità dei documenti amministrativo-contabili riferiti all'attuazione del progetto (art. 90 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e art. 19 del regolamento (CE) n. 1828/2006).

DISPOSIZIONE N. 2

Le azioni progettuali affidate in gestione devono essere attuate:

- nel rispetto di quanto definito nell'ipotesi progettuale approvata dalla Provincia e successive eventuali integrazioni o modificazioni autorizzate;
- nel rispetto del budget massimo di finanziamento pubblico, definito con apposita determinazione;
- nel rispetto dei parametri "unità di costo standard quota fissa", "unità di costo standard quota variabile", dei "valori attuativi minimi di realizzazione" e dello "standard attuativo minimo per la docenza" stabiliti nell'"avviso GG" e delle modalità di applicazione delle tabelle standard per costi unitari definite nei "Criteri attuativi GG";
- mettendo a disposizione dell'utenza coinvolta nelle azioni formative le attrezzature e i mezzi descritti nell'ipotesi progettuale presentata e approvata dalla Provincia, nonché fornendo all'utenza il materiale didattico e di cancelleria previsto nella medesima ipotesi progettuale.

DISPOSIZIONE N. 3

Gli interventi affidati in gestione devono essere conclusi dal Soggetto attuatore entro i termini previsti specificatamente nei "Criteri attuativi GG" e dall'"avviso GG".

Le modalità e i termini di rendicontazione sono disciplinati nei "Criteri attuativi GG".

(Il legale Rappresentante)

DISPOSIZIONE N. 4

Il Soggetto attuatore si impegna ad accettare il controllo, anche ispettivo, della Provincia finalizzato a verificare e garantire il corretto utilizzo delle risorse, in particolare, a consentire l'accesso ai propri locali ai funzionari incaricati dello stesso ed a fornire la documentazione e le informazioni richieste.

Il Soggetto attuatore è responsabile del trattamento dei dati personali degli aderenti e degli iscritti ai corsi assegnati in gestione. Nel trattamento dei dati si impegna ad attenersi scrupolosamente alle misure di protezione indicate nel "Codice in materia di protezione dei dati personali" approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 luglio 2003, serie n. 174, supp. ordinario n. 123/L), nonché alle "Disposizioni per la protezione dei dati personali" approvate con deliberazione della Giunta provinciale di Trento 30 dicembre 2003, n. 3372 e s.m., e in particolare si impegna ad utilizzare detti dati esclusivamente in funzione degli adempimenti inerenti alle attività affidate specifiche e non a scopi privati.

DISPOSIZIONE N. 5

Su richiesta degli interessati la Struttura provinciale competente eroga i finanziamenti con la seguente cadenza ed importi percentuali:

- A) uno o più anticipi fino ad un massimo del 20% del finanziamento concesso in corrispondenza dell'avvio delle azioni formative; l'erogazione dell'anticipo è subordinata altresì alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di ammontare almeno pari all'importo da erogare. Tale garanzia è svincolata dopo che l'Amministrazione avrà accertato l'esatto adempimento delle obbligazioni garantite e l'insussistenza di eventuali pendenze a carico del soggetto attuatore;
- B) il restante finanziamento è erogato a saldo a seguito del controllo, da parte della Provincia, della rendicontazione.

Nei casi previsti dalla legge, l'Amministrazione procederà ai pagamenti, a seguito di apposita verifica della regolarità del versamento degli oneri contributivi e assicurativi da parte del soggetto attuatore.

L'Amministrazione acquisirà d'ufficio le informazioni inerenti la permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa del Soggetto attuatore. Soltanto dopo le predette verifiche, qualora necessarie, si provvederà alla emissione del mandato di pagamento. Il Soggetto attuatore si impegna a fornire all'Amministrazione le informazioni necessarie al fine di effettuare tale controllo e ad aggiornarle tempestivamente in caso di loro variazione.

Tutta la gestione finanziaria degli interventi cofinanziati dal FSE, ai sensi dell'art. 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006, deve essere effettuata attraverso un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata.

Il pagamento dell'anticipo/saldo verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione da parte del Soggetto attuatore di tutta la documentazione necessaria. Nel caso la Provincia richieda integrazioni o rettifiche alla stessa, il termine inizierà a decorrere dal momento della loro presentazione.

La Provincia, per l'esame della documentazione relativa alla rendicontazione, può avvalersi di Società di revisione iscritte al Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Al fine di consentire l'attività di revisione, il Soggetto attuatore collabora con la Società incaricata dalla Provincia, fornendo documentazione mancante ed eventuali chiarimenti in merito all'attività.

(Il legale Rappresentante)

DISPOSIZIONE N. 6

Il Soggetto attuatore è tenuto a dare idonea pubblicità del cofinanziamento del Fondo sociale europeo e dell'Iniziativa Youth Guarantee degli interventi affidatigli in gestione, nelle forme e nei modi previsti nei "Criteri attuativi GG".

DISPOSIZIONE N. 7

In caso di inosservanza da parte del Soggetto affidatario degli obblighi derivanti dalle presenti disposizioni, verranno applicate le sanzioni presenti nei "Criteri attuativi GG". Per eventuali controversie relative al rapporto convenzionale è competente il Foro di Trento.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia, ed alle consuetudini locali.

DISPOSIZIONE N. 8

Il Soggetto attuatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività assegnate e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò la Provincia autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il Soggetto attuatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Soggetto attuatore si impegna, inoltre, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ed in particolare del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (e di quelle disposizioni che verranno emanate nel corso dell'esecuzione delle attività); tale osservanza dovrà essere rispettata anche per i locali e le attrezzature messe a disposizione dell'utenza.

Il Soggetto attuatore si impegna sin d'ora a collaborare con le strutture della Provincia preposte in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedive saranno eseguite le attività.

Il Soggetto attuatore si impegna ad avviare l'attività formativa solo dopo aver assicurato gli utenti iscritti provvedendo all'apertura di apposite posizioni assicurative a favore degli stessi con le caratteristiche richieste dai "Criteri attuativi GG".

Il Soggetto attuatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Provincia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni predette.

DISPOSIZIONE N. 9

Il soggetto attuatore con l'approvazione del finanziamento accetta l'inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'articolo 115 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Luogo e Data _____

Il legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 1341 del c.c., il Soggetto Erogatore del Servizio approva espressamente, dopo attenta lettura, le clausole del presente atto, ed

in particolare le Disposizioni n. 7 e n. 8 (Foro Competente e Obblighi Assicurativi e di sicurezza).

Data _____

(Firma del legale rappresentante)

In caso di A.T.I. o R.T.I. o Consorzio o G.E.I.E. non ancora costituiti le presenti DISPOSIZIONI GENERALI DI GESTIONE dovranno essere sottoscritte da ciascun legale rappresentante di ogni singola Impresa, Ente, Associazione ecc.